

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA**

**ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N° 80 ADOTTATA D'URGENZA**

**DAL PRESIDENTE IN DATA 23 MAGGIO 2018**

\*\*\*\*

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI  
CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI  
PRIVACY (D. LGS. N° 196/2003 E REGOLAMENTO  
2016/679/EU) – INCARICO ANNUALE RESPONSABILE  
PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER –  
D.P.O.)

\*\*\*\*

**IL PRESIDENTE:**

- premesso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
- rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;
- considerato:
  - che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability”

(obbligo di rendicontazione) che impone alle

Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- o di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- o che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;

- o che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

- che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D. Lgs. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n° 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n° 35 del 4 aprile 2012;

- tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679

ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

– atteso:

- che l’ANBI Umbria, con lettera del 22.02.2018 prot. n° 5/18, ha richiesto all’ANBI nazionale un parere sull’applicabilità ai Consorzi di Bonifica del Regolamento del Parlamento Europeo n° 2016/679/UE del 27 aprile 2016;

- che l’ANBI nazionale ha riscontrato la richiesta di cui sopra attraverso la Circolare n° 12 del 20.04.2018 (Prot. n° 306/GC/ev) comunicando che le rilevanti innovazioni previste in linea generale nel Regolamento riguardano in via diretta pure i Consorzi di Bonifica;

– considerato che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della “*conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39*” del medesimo GDPR;

– dato atto che è stata effettuata un’indagine attraverso la rete per avere conoscenza di studi professionali in grado di fornire un servizio idoneo, funzionale nonché economico;

– dato atto che in data 14 maggio 2018 si è svolta l’Assemblea dell’ANBI

Umbria, ed all'ordine del giorno è stato inserito anche l'argomento "Privacy";

– vista l'offerta presentata dalla Coop. Progetto Adeia, con sede in Orvieto (TR) – loc. Bardano, articolata come segue:

- costo annuo per assunzione incarico DPO/RPD € 5.000,00 + IVA
- consulenza per adeguamento al Regolamento Comunitario Europeo 679/2016 € 2.500,00 + IVA

– rilevato che durante l'assemblea sopra richiamata dell'ANBI Umbria è emerso che al Consorzio di Bonifica Tevere Nera è stata presentata, da parte dello Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma – Via Otranto n° 39, un'offerta complessiva per il servizio in argomento (analisi iniziale, assunzione in carico della figura di DPO e svolgimento della formazione del personale) pari a Euro 5.000,00, che risulta più vantaggiosa;

– atteso che in considerazione del progetto di unificazione di alcuni servizi esistente tra i due Enti è stata valutata la possibilità di conseguire un'economia di spesa attraverso la condivisione di un unico Responsabile per la protezione dei dati;

– visto il preventivo di spesa del sopra citato Studio Legale Mazzeo & Lucati, inviato con nota in data 22 maggio 2018 ed assunto al protocollo di questo Consorzio n° 1010 in pari data, che riporta il prezzo di Euro 3.340,00 + IVA + oneri accessori, ed al quale per il dettaglio si rimanda;

– considerato che l'importo offerto risulta congruo rispetto le prestazioni previste;

– richiamato l'art. 36, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. che

prevede l'affidamento diretto, per importi inferiori a 40 mila euro;

– ritenuto, pertanto, opportuno procedere all' affidamento per il servizio di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., allo Studio legale sopra citato;

– rilevato, inoltre che, ai fini di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione stante la prossima scadenza per adempiere agli adempimenti previsti dal Regolamento UE n° 679/2016;

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

#### DELIBERA:

1) di affidare allo Studio Legale Mazzeo & Lucati, con sede in Roma – Via Otranto n° 39, per quanto in premessa indicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il servizio finalizzato allo svolgimento dell' incarico annuale di DPO, tramite il professionista individuato nell'Avv. Franco Angelo Ferraro, per l'importo onnicomprensivo di Euro 3.340,00 + IVA ed oneri accessori, come dettagliato nel preventivo in data 22 maggio 2018, assunto al protocollo di questo Consorzio n° 1010 in pari data;

2) di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Rocco Attanasio);

4) di imputare tale somma al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di previsione 2018, che risulta munito di sufficiente disponibilità, per le attività in premessa richiamate;

5) di rimandare ad un successivo provvedimento autorizzativo l'imputazione di eventuali spese accessorie non comprese nel preventivo e non quantificabili.